

	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	RGLM19
		Rev. 0 del 17/5/2024
		Pagina 1 di 11

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI
MIRANO**

Delibera CdI n. 32 del 06/06/2024

Rev	Data	Natura modifica	Preparazione	Verifica	Approvazione
0	17/05/2024	Prima emissione	DS, UT	UT	DS, CDI,

Nome File	RGLM_17-Videosorveglianza.docx
Lista distribuzione	DS, DSGA, Albo Istituto

	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	RGLM19
		Rev. 0 del 17/5/2024
		Pagina 2 di 11

INDICE

Art. 1— Finalità	3
Art. 2 — Definizioni	3
Art. 3 —Ambito di applicazione	4
Art. 4 —Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	4
Art. 5 — Notificazione preventiva al garante	5
Art. 6 — Responsabile	5
Art. 7 — Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	5
Art. 8 —Accesso ai sistemi e parole chiave	6
Art. 9 — Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	6
Art. 10 —Obblighi degli incaricati	6
Art. 11— Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.	6
Art. 12 —Accertamenti di infrazioni del Regolamento di Disciplina d'Istituto RGLM-04.	6
Art. 13 — Informazioni rese al momento della raccolta	7
Art. 14 — Diritti dell'interessato	7
Art. 15 —Sicurezza dei dati	7
Art. 16 — Modalità da adottare per i dati videoripresi	7
Art. 17— Procedura per l'accesso alle immagini	8
Art. 18 —Comunicazione dei dati	8
Art. 19 — Norma di rinvio	8
7;-—Tutela amministrativa e giurisdizionale	8
Art. 21 — Modifiche regolamentari	8

	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	RGLM19
		Rev. 0 del 17/5/2024
		Pagina 3 di 11

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59";
- Visto** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
- Visto** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Visto** il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** il Regolamento Europeo 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Visto** il D.lgs 104 del 29 luglio 2022 - Decreto Trasparenza
- Visto** il D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione di dati personali
- Visto** il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali — 8 aprile 2010 – Provvedimento emanato dall'autorità Garante della privacy per le corrette modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza
- Vista** la L. 300/1970 s.m.i. - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Visto** il D. lgs 81/2008 s.m.i. -Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 — Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza utilizzato nelle aree esterne di pertinenza della Cittadella Scolastica di Mirano, si svolga:

- per la tutela del patrimonio scolastico;
- per la sicurezza dell'utenza e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- nell'osservanza del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA
DI MIRANO**

RGLM19

Rev. 0 del 17/5/2024

Pagina 4 di 11

aprile 2010, e del Regolamento Europeo 2016/679.

Il presente regolamento viene stilato e approvato sulla base dell'accordo con la RSU d'Istituto del 03/06/2024.

Art. 2 — Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile «interessato»), direttamente o indirettamente, con un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Rilevati anche indirettamente e con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e dal responsabile;
- g) per "interessato" la persona fisica, a cui si riferiscono i dati personali destinatario della tutela;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto

	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	RGLM19
		Rev. 0 del 17/5/2024
		Pagina 5 di 11

di videosorveglianza nelle aree esterne di competenza della Cittadella Scolastica di Mirano (VE).

Art. 4 — Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza nelle aree esterne della Cittadella Scolastica, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso il locale server di la videosorveglianza e accessibili da remoto previo inserimento delle credenziali identificative

Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'IIS 8Marzo-K.Lorenz — Via Matteotti 42A/3 - — 30035 — Mirano (VE), sono: finalità di sicurezza e tutela del personale e del patrimonio aziendale, nonché di prevenzione di eventuali danneggiamenti ai terzi presenti nella Cittadella Scolastica e nel più rispetto della Legge 300/1970.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono state oggetto di accordo con la RSU d'Istituto del 03/06/2024 con le seguenti specifiche:

- n. 17 videocamere che riprendono l'area esterna ma con visuale sulle pertinenze della Cittadella Scolastica;
- l'orario di funzionamento delle videocamere è di 24 ore per tutti i giorni dell'anno.
- tenendo conto dei giorni di chiusura dell'istituto per le festività civili e religiose, considerando la necessità di visualizzazione delle immagini registrate visti i tempi tecnici necessari alle forze dell'ordine per la formulazione delle richieste, si rende necessario un periodo di conservazione delle immagini pari a 7 giorni salvo diversi provvedimenti delle Autorità, trascorso il quale le stesse immagini saranno automaticamente cancellate e non più reperibili;

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA
DI MIRANO**

RGLM19

Rev. 0 del 17/5/2024

Pagina 6 di 11

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate all'art 1.

Art. 5 — Notificazione preventiva al garante

I dati trattati devano essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

Art. 6 — Responsabile

Il Responsabile del sistema di videosorveglianza è individuato dal Titolare, previa nomina e secondo quanto indicato dal primo paragrafo dell'Art. 4, ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile saranno meglio specificati dallo specifico incarico.

La visione delle immagini registrate è consentita solamente al Titolare o suo delegato, al Responsabile del trattamento dei dati o suo delegato.

Il Titolare impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 7 — Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza é l'IIS 8Marzo-K.Lorenz — Via Matteotti 42A/3 - — 30035 — Mirano (VE) nella persona del suo legale rappresentate pro tempore. Il Titolare ha la responsabilità di garantire che l'utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza avvenga nel rispetto della normativa vigente.

Il responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) é una figura prevista dal Regolamento UE 2016/69. Si tratta di un soggetto designato dall'Ente con funzioni consultive, formative e di vigilanza relativamente all'applicazione del Regolamento sopracitato. Tale soggetto può essere contattato ai seguenti recapiti:

	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	RGLM19
		Rev. 0 del 17/5/2024
		Pagina 7 di 11

Dott. Francesco Dei Rossi, tel. 3407959801 email fideirossi@informaticapait.

Incaricati

Incaricato é designato, mediante nomina che contiene le istruzioni, impartitegli dal Titolare, a gestire il trattamento dei dati personali raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza.

Manutenzione dell'Impianto di videosorveglianza

Il Responsabile designa e nomina i soggetti incaricati alla gestione e manutenzione del servizio di videosorveglianza.

Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti che per esperienza, capacita ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 — Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi é esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 9 — Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione opportunamente documentate.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, costituito da n. 17 telecamere fisse, posizionate così come da planimetria allegata.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA
DI MIRANO**

RGLM19

Rev. 0 del 17/5/2024

Pagina 8 di 11

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, e in bianco/nero nelle riprese notturne.

Le immagini saranno registrate su apposito software con accesso, tramite nome utente e password, tramite la rete internet e saranno automaticamente cancellate, salvo speciali esigenze di conservazione opportunamente documentate, dopo 7 giorni dalla registrazione.

Art. 10 — Obblighi degli incaricati

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4.

Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi esterni di pertinenza della Cittadella.

I dati registrati possono essere esaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare.

Art. 11 Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, delle tutele ambientale o del patrimonio pubblico, Il Titolare o l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati.

Art. 12 — Accertamenti di infrazioni del Regolamento di Disciplina d'Istituto — RGLM04.

In caso di rilevazioni di fatti concernenti ipotesi di infrazioni del Regolamento di Disciplina d'Istituto (RGLM04), Il Titolare o l'incaricato, su indicazione del Titolare, provvederà a visionare le immagini nelle date e nei tempi di ipotesi di infrazione provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo il Titolare o suoi incaricati e in caso di legittimo contraddittorio le parti offese e accusate presentando un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento

	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	RGLM19
		Rev. 0 del 17/5/2024
		Pagina 9 di 11

dei dati.

Art. 13 — Informazioni rese al momento della raccolta

Gli Istituti, di concerto con la Città Metropolitana di Venezia, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

L'Istituto si obbliga a comunicare all'utenza l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 — Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 — Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel dispositivo software fino all'automatica cancellazione al termine dei sette (7) giorni. Non possono accedere al dispositivo altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 16 — Modalità da adottare per i dati videoripresi

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al legale rappresentate del Titolare;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA
DI MIRANO**

RGLM19

Rev. 0 del 17/5/2024

Pagina 10 di 11

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- agli incaricati per la videosorveglianza ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi", conservato nei locali della sala di controllo, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare.

Art. 17 — Procedura per l'accesso alle immagini

Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza ai sensi della L. 24 I/90.

Il Titolare sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini.

Darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

L'Istituto scolastico rinvia alla propria procedura per l'accesso agli atti.

Art. 18 — Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Istituto a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTADELLA SCOLASTICA
DI MIRANO**

RGLM19

Rev. 0 del 17/5/2024

Pagina 11 di 11

È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, a Forze di Polizia, all'autorità giudiziaria, o ad altri soggetti pubblici ai sensi del GDPR per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 — Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20 — Tutela amministrativa e giurisdizionale

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21 — Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.